



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**OGGETTO: Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (di seguito "Regolamento");

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 123 del 2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Giovanni Melazzini;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 123 del 2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Giovanni Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini”;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget per l’anno 2018 dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. entrato in vigore in data 19 aprile 2016 (in seguito anche Codice);

Visto in particolare l’art. 216 del citato decreto legislativo n. 50/2016 in virtù del quale la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal citato decreto legislativo, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;

Visto l’art. 113 del citato decreto legislativo n. 50/2016 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”  
In virtù del quale:

*“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito **fondo** risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito **regolamento adottato** dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla*

*struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”;*

**Considerato** che le procedure di scelta del contraente per gli appalti di lavori, servizi e forniture dell’Agenzia Italiana del Farmaco, possono coinvolgere, dalla fase preparatoria a quella di esecuzione del contratto, dipendenti appartenenti a strutture diverse;

**Considerato** in particolare che, in maniera trasversale, tutti gli uffici dell’Agenzia Italiana del Farmaco si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e il controllo delle procedure di bando, del personale preposto alla programmazione degli acquisti di importo superiore ad € 40.000 oltre IVA di cui all’art. 21 del Codice ed all’autorizzazione della spesa di tutti gli acquisti nonché del personale preposto all’attività contrattuale, che elabora e mantiene aggiornata la modulistica di base necessaria per le procedure di affidamento degli appalti, fornisce consulenza e assistenza agli uffici nella stessa materia e gestisce le procedure di affidamento dei contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

**Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018 ) la quale con l’art. 1 comma 526 introduce all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il comma 5-bis che prevede che gli incentivi di cui all’art. 113 medesimo “fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture” e cioè agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

**Considerato**, di doversi ritenere superato, per la su citata espressa previsione normativa, l’interpretazione e l’orientamento giurisprudenziale che riteneva gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, incluse nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni;

**Vista** la Deliberazione n. 353/2016/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella quale viene affermata la legittimità dell'accantonamento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 nelle more della disciplina Regolamentare ivi prevista, in particolare prevedendo che l'accantonamento delle risorse *"in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, 2° comma, citato. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall'ente, la parte dell'accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione"*;

**Ritenuto**, nelle more della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice, di dover accantonare le risorse finanziarie da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 comma 2, ai fini della costituzione del fondo di cui alla predetta disposizione, e di individuare medio tempore nominativamente i dipendenti incaricati delle predette funzioni tecniche per ogni procedura di appalto;

**Considerato** che la presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'AIFA.

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'accantonamento delle risorse finanziarie)**

1. Per le motivazioni in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è autorizzato l'accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del Fondo di incentivazione di cui all'art. 113, commi 2 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016 da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. Per l'effetto è dato mandato al Dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio di accantonare, nel quadro economico complessivo di ogni procedura volta all'affidamento di appalti di lavori e/o servizi e/o forniture, risorse finanziarie nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara da destinare ad apposito fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 113, commi 2 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione, congiuntamente alle organizzazioni sindacali del personale non dirigente, della relativa disciplina interna, di cui al successivo comma 6.
3. Quanto sopra si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Sono esclusi dall'accantonamento gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice e gli acquisti mediante adesione a Convenzioni Consip.
5. I dipendenti incaricati delle funzioni tecniche determinate all'art. 113 del Codice e i loro collaboratori sono individuati nominativamente nei provvedimenti amministrativi relativi alla procedura di appalto.
6. Con successivo provvedimento sarà adottato il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. citato in premessa.

**Art. 2**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Il presente provvedimento, dal quale non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'AIFA nuovo o ulteriore rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'AIFA a norma dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it) nella sezione Amministrazione trasparente e da tale pubblicazione ne decorreranno gli effetti.

Roma, 17/04/2018

**Il Direttore Generale**  
*Mario Giovanni Melazzini*

